

Particolare difficoltà della prestazione medica - Rilievo d'ufficio – Cass. n. 200/2021

Procedimento civile - azione - principio del contraddittorio - Particolare difficoltà della prestazione medica - Rilievo d'ufficio - Ammissibilità - Giudizio di appello - Sottoposizione alle parti della relativa questione, ove non affrontata in primo grado - Necessità - Conseguenze. Responsabilità civile - professionisti - attività medico-chirurgica In genere.

In tema di prestazione medica, il rilievo della questione concernente la necessità della soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà può essere compiuto d'ufficio dal giudice, sulla base di risultanze ritualmente acquisite, non costituendo oggetto di un'eccezione in senso stretto. Peraltro, ove tale questione non sia stata né prospettata né discussa in primo grado, la corte di appello che voglia fondare su di essa la propria decisione è tenuta, a pena di nullità, ad invitare previamente le parti ad argomentare al riguardo, anche al fine dell'eventuale sollecitazione dell'esercizio dei poteri ex art. 356 c.p.c.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 200 del 11/01/2021

Riferimenti normativi: [Cod_Proc_Civ_art_356](#), [Cod_Proc_Civ_art_101](#), [Cod_Proc_Civ_art_183_1](#), [Cod_Proc_Civ_art_359](#), [Cod_Civ_art_2236](#)

corte

cassazione

200

2021